



**COMUNE DI GALATINA**  
(Prov. di Lecce)

- Visto l'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431;
- Vista la deliberazione di G.R. n. 1748 del 27.12.1999;
- Vista la deliberazione di G.R. n. 999 del 20/7/2001;
- Vista la deliberazione di G.R. n. 561 del 14.5.2002;
- Vista la deliberazione di G.R. n. 813 del 5/6/2003;
- Vista la deliberazione di G.R. n. 963 del 29.06.2004;
- Vista la deliberazione di G.R. n. 1003 del 21.07.2005;
- Vista la deliberazione di G.R. n. 960 del 04.07.2006;
- Vista la deliberazione di G.R. n. 1158 del 11.07.2007;
- Vista la deliberazione di G.R. n. 1479 del 01.08.2008;
- Vista la deliberazione di G.R. n. 1472 del 04.08.2009;
- Vista la nota della Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana – Servizio Politiche Abitative – Ufficio Edilizia Residenziale, Comuni e Concessione contributi, prot. n. 2712 del 01/09/2009;

**E' INDETTO**

**Bando di concorso per la formazione della graduatoria relativa all'assegnazione di un contributo per l'accesso alle abitazioni in locazione relativa all'anno 2008.**

**Art. 1**  
**REQUISITI DI AMMISSIONE**

Il contributo viene assegnato a norma dell'art. 11 della Legge 431/98 e della normativa vigente a chi sia in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a)** Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'U.E.;
- b)** Residenza anagrafica nel Comune di Galatina;
- c)** Reddito annuo imponibile complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a due pensioni minime I.N.P.S., pari a €. 11.512,56, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
- d)** Reddito annuo imponibile complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a quello determinato dalla Regione Puglia per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, pari a € 14.000,00, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%;
- e)** Alloggio in locazione con caratteri tipologici compatibili a quelli E.R.P..

Il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori.

**Sono esclusi dai contributi** i nuclei familiari abitanti in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi del 5/3/99, art. 1, e del 30/12/2002, art. 1 comma 2.

**Non hanno diritto a partecipare al bando** e a richiedere il contributo i nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all'anno 2008 hanno:

- titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
- richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della l. 431/1998;
- titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i o parte di essi, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità oppure l'inabitabilità dell'alloggio.

- **Non possono partecipare al bando** soggetti assegnatari di alloggi pubblici, in quanto già assoggettati alla riduzione prevista dall'art. 33 della L.R. 54/84.

**Art. 2**  
**CONTRIBUTI MASSIMI CONCEDIBILI**

- 1) Ai soggetti di cui alla lettera **c)** l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a €3.098,74;
- 2) Ai soggetti di cui alla lettera **d)** del precedente art. 1 l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 2.324,06;
- 3) Per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili o altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25%, o in alternativa, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%;

**Art. 3**  
**MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA**

**Le domande** di partecipazione al presente bando di concorso debbono essere rese **con apposita dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 31/3/1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.**

Nella domanda di partecipazione ciascun concorrente è tenuto a dichiarare quanto segue :

- 1) La situazione economica e patrimoniale dell'interessato e dei componenti il nucleo familiare;
- 2) Il possesso del contratto di locazione registrato, con l'indicazione degli estremi di registrazione;
- 3) L'ammontare del canone di affitto;
- 4) I requisiti che danno diritto all'ammissione al contributo regionale.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi della legge penale.

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti c/o l'Ufficio Urbanistica ed A.T. del Comune di Galatina.

**Art. 4**  
**RACCOLTA DOMANDE – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Le **domande** relative al presente concorso debbono pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre il 30 ottobre 2009** (farà fede la data di arrivo al Protocollo del Comune).

Sulla base delle dichiarazioni rese nell'autocertificazione o della eventuale documentazione presentata entro la data di scadenza del bando, il Comune provvede alla formazione della graduatoria dei concorrenti per gruppi di reddito in ordine crescente.

E' facoltà del Comune, in sede di istruttoria delle domande e di formazione dell'elenco e della graduatoria, chiedere ai concorrenti ogni documentazione ed ogni elemento utile per comprovare la situazione denunciata nella domanda.

**Art. 5**  
**ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI**

L'assegnazione dei contributi, è effettuata, previa determinazione dell'entità di essi , secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

Il contributo integrativo sarà corrisposto solo ad avvenuto accreditamento da parte della Regione Puglia.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla Delibera G. R. n. 1472 del 04/08/2009.

Galatina lì, 01 ottobre 2009

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Alberto Capuano